



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.

**per l'affidamento del servizio di mediazione
interculturale rivolto alle scuole del sistema scolastico
cittadino del primo ciclo di istruzione
e ai servizi educativi pubblici per la prima infanzia**

Art. 1 - Premesse e norme regolatrici	3
Art. 2 - Oggetto	3
Art. 3 - Codice identificativo gara	3
Art. 4 - Requisiti di ammissione	3
Art. 5 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta.....	5
Art. 6 - Criterio di aggiudicazione	9
Art. 7 - Svolgimento operazioni di gara.....	12
Art. 8 - Aggiudicazione e stipula del contratto	14
Art. 9 - Valore del servizio	15
Art. 10 - Importo, durata e forma del contratto.....	16
Art. 11 - Garanzia definitiva	16
Art. 12 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria.....	17
Art. 13 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione	18
Art. 14 - Penali	19
Art. 15 - Esecuzione in danno.....	19
Art. 16 - Clausola risolutiva espressa	20
Art. 17 - Pagamenti	20
Art. 18 - Subappalto.....	21
Art. 19 - Divieto di Cessione del Contratto	21
Art. 20 - Cessione del Credito.....	21
Art. 21 - Informativa per il trattamento dei dati personali	22
Art. 22 - Controversie - Foro competente	22
Art. 23 - Rinvio ad altre norme.....	22
Art. 24 - Altre informazioni	22

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

Art. 1 - Premesse e norme regolatrici

Con determinazione dirigenziale n. 2019-146.0.0.-82 si è disposto di procedere all'affidamento del servizio di mediazione interculturale rivolto alle scuole del sistema scolastico cittadino del primo ciclo di istruzione ed ai servizi educativi pubblici per la prima infanzia.

L'affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), previo espletamento di una procedura negoziata mediante una R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

La partecipazione alla R.d.O. e l'esecuzione del servizio sono disciplinate dal presente documento, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dai documenti allegati al Bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;
- Capitolato Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi sociali" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Inoltre nel presente documento sono state recepite le disposizioni della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22/10/2018 tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova ed il Comune di Genova.

Art. 2 - Oggetto

LOTTO UNICO (CPV 85310000-5)

Servizio di mediazione interculturale rivolto alle scuole statali del primo ciclo di istruzione ed ai servizi educativi pubblici per la prima infanzia, aventi sede nell'ambito del territorio del Comune di Genova, da eseguirsi secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale allegato alla R.d.O.

Art. 3 - Codice identificativo gara

Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: CIG 7918703071.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti, sempre con operatori abilitati al MePA di CONSIP, purché in possesso dei requisiti previsti agli artt. 47 e 48 del Codice medesimo.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara i Concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, come dettagliato nella "PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE" del DGUE che i concorrenti dovranno presentare, debitamente compilato, nell'ambito della documentazione amministrativa di cui al successivo articolo.

Requisiti speciali e mezzi di prova

I Concorrenti, **a pena di esclusione**, dovranno essere in possesso dei requisiti che seguono:

a. Requisiti di idoneità (articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice)

L'Impresa concorrente dovrà essere iscritta nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con quella oggetto della presente procedura.

La stazione appaltante procederà d'ufficio alla verifica della suddetta iscrizione.

In caso di Concorrente non residente in Italia ma in altro Stato membro, lo stesso dovrà dimostrare tali requisiti secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza ovvero nelle altre forme previste al comma 3 dell'art. 83 del Codice;

b. Requisiti di capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice)

L'Impresa concorrente dovrà avere realizzato un fatturato annuo medio riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore all'importo (I.V.A. esclusa) posto a base di gara per il lotto unico. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- ✓ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ✓ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;

c. Requisiti di capacità tecnica e professionale (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice)

L'Impresa concorrente dovrà aver eseguito, nel corso dell'ultimo triennio 2016/2018, prestazioni analoghe al servizio richiesto oggetto di uno o più contratti, sino ad un massimo di tre, per conto di committenti pubblici e/o privati, per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., pari o superiore al 60% dell'importo posto a base di gara per il lotto unico.

La stazione appaltante procederà d'ufficio al controllo dei servizi dichiarati svolti a favore di committenti pubblici, mentre per i servizi resi a favore di committenti privati l'Impresa concorrente dovrà darne attestazione attraverso un'autocertificazione che dovrà allegare alla dichiarazione da rendersi attraverso il DGUE.

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'Ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti, da dichiararsi mediante presentazione, nell'ambito della Documentazione Amministrativa di cui al successivo articolo – punto 1, di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento, da presentarsi in sede di gara nell'ambito della Documentazione Amministrativa di cui sopra, contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'Ausiliaria.

Il Concorrente e l'Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'Ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'Ausiliaria che l'Impresa che si avvale dei requisiti.

L'Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Art. 5 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La R.d.O. è integrata dai seguenti documenti allegati:

- ✓ le presenti Condizioni Particolari della R.d.O.;
- ✓ il Capitolato Tecnico Prestazionale;
- ✓ il D.U.V.R.I.;
- ✓ il “MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)” in formato elettronico editabile.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui il Concorrente formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1) dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lettere a) - b) - c) sempre del Codice dei Contratti da rendersi, attraverso il “MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)”, a cura del rappresentante legale dell'Impresa concorrente, debitamente sottoscritto dallo stesso. In particolare, circa le dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lettere a) - b) - c) del Codice dei Contratti, l'Impresa concorrente dovrà fornire nella “Parte IV: Criteri di selezione” del DGUE le dichiarazioni come segue:

- 1.1.A) A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice) – punto 1) → Iscrizione in un Registro professionale o commerciale;
- 1.1.B) B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice) – punto 1b) → Fatturato annuo medio riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili;
- 1.1.C) C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice) – punto 1b) → Servizi principali analoghi a quello richiesto espletati, nel corso dell'ultimo triennio, specificando, rispettivamente, gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

1.2) garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, per l'importo di Euro 2.880,00 (duemilaottocentottanta/00), corrispondente al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per il lotto unico, costituita a scelta:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la TESORERIA COMUNE DI GENOVA Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1- DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

A prescindere dalla modalità individuata per la corresponsione della cauzione, dovrà sempre essere sempre riportata la causale "CAUZIONE PROVVISORIA: R.D.O. N. 2319638 "MEDIAZIONE INTERCULTURALE 2019 2020".

L'importo della garanzia è ridotto nelle fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice dei Contratti.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011, nonché in caso di accertamento d'ufficio da parte della Stazione Appaltante della mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

1.3) dichiarazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario, come stabilito all'art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti stesso. Tale documento viene richiesto a pena di esclusione dalla gara. La presente disposizione, secondo quanto previsto all'anzidetto art. 93 comma

8 del Codice dei Contratti “... non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”; in quest’ultimo caso, il rappresentante legale dell’Impresa concorrente dovrà fornire specifica dichiarazione circa lo stato di micro, piccola o media impresa attraverso il DGUE - Parte II: Informazioni sull’operatore economico → A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO;

1.4) documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (*da presentarsi solo nel caso di partecipazione alla gara di soggetti associati*):

- ✓ **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**
 - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
 - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.
- ✓ **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
 - dichiarazione attestante:
 - a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi la percentuale di servizio, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
 - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) la percentuale di servizio che sarà anno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

2. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime indicate nel seguito.

L'offerta dovrà essere formulata immettendo a sistema, attraverso la funzione "Aggiungi allegati" un progetto, da redigersi a mezzo di relazione formata da non più di 8 fogli in formato A4, in cui il Concorrente dovrà illustrare gli elementi rilevanti ai fini della valutazione secondo i criteri e sub-criteri indicati nella tabella di cui al successivo articolo.

Il progetto dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'Impresa concorrente o da un suo procuratore; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del Concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nel caso di partecipazione alla procedura di gara di soggetti associati, il progetto dovrà essere sottoscritto digitalmente come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

In caso di non completa conformità dell'offerta tecnica ai requisiti stabiliti nel Capitolato tecnico prestazionale e/o nel presente documento, detta offerta non sarà ritenuta valida e, conseguentemente, non si procederà alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

3. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere presentata immettendo a sistema il prezzo, al netto dell'I.V.A., offerto per il lotto unico. Nell'offerta, altresì, l'Impresa concorrente, secondo quanto stabilito all'art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti, dovrà “... indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Tali costi, connessi con l'attività di impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. I suddetti costi sono da intendersi compresi nel prezzo, al netto dell'I.V.A., offerto per il lotto unico.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente con le modalità sopra indicate per l'offerta tecnica.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara.

Nell'offerta economica, i prezzi si intendono proposti dai Concorrenti in base a calcoli di loro convenienza a tutto loro rischio e, quindi, devono intendersi assolutamente invariabili.

L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.

Non saranno ammesse le offerte che non siano integralmente conformi alle disposizioni degli atti di gara.

Non sono ammesse varianti a quanto stabilito negli atti di gara, né offerte sottoposte a riserve o condizioni.

I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la presentazione delle offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimento per qualsiasi causa.

Con la presentazione dell'offerta, i Concorrenti si obbligano:

- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale, nonché negli atti richiamati negli stessi;
- ad eseguire il servizio secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nei suddetti atti di gara;
- a mantenere invariata l'offerta per il termine di 180 (centottanta) giorni decorrente dal giorno di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 6 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 3 lettera a) del Codice dei Contratti.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80/100
Offerta economica	20/100
totale	100

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi; detti punteggi sono contraddistinti come segue:

- con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	Criteri di valutazione	Punti max	Sub-criteri di valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1	Qualità complessiva del progetto	25	1.1 Adeguatezza della descrizione generale del progetto complessivo, della metodologia e della tempistica delle azioni previste per la realizzazione del servizio di mediazione interculturale	25		
2	Attività e prestazioni (art. 2 del Capitolato tecnico prestazionale)	25	2.1 Adeguatezza e completezza delle proposte di attività aggiuntive per la migliore efficacia della mediazione interculturale per l'inclusione	10		
			2.2 Adeguatezza e completezza delle proposte di attività aggiuntive per la migliore efficacia della mediazione interculturale educativa	10		
			2.3 Adeguatezza e completezza delle proposte di attività aggiuntive per la migliore efficacia del coordinamento	5		

3	Modalità di esecuzione del servizio (art. 3 del Capitolato tecnico prestazionale)	14	<p>3.1 Disponibilità a garantire gli interventi di mediazione interculturale relativi ad una o più lingue, oltre a quelle richieste.</p> <p><i>Saranno attribuiti 1 punto per ogni lingua sino al raggiungimento di max punti 8</i></p>			8
			<p>3.2 Realizzazione di schede linguistico-culturali esplicative, oltre a quelle minime richieste</p> <p><i>Saranno attribuiti 2 punti per ogni lingua sino al raggiungimento di max punti 6</i></p>			6
4	Personale (art. 4 del capitolato tecnico prestazionale)	16	<p>4.1 Numero di mediatori in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'art. 4 del capitolato tecnico prestazionale ai fini dell'attribuzione del punteggio</p> <p><i>Sarà attribuito il punteggio in base alla seguente formula:</i> $\frac{\text{Offerta iesima} \times 6}{\text{Migliore offerta}}$</p>		6	
			<p>4.2 Numero di mediatori con esperienza lavorativa pregressa di almeno 3 anni nell'ambito della mediazione rivolta ai minori</p> <p><i>Sarà attribuito il punteggio in base alla seguente formula:</i> $\frac{\text{Offerta iesima} \times 5}{\text{Migliore offerta}}$</p>		5	
			<p>4.3 Numero ore di coordinamento interno e di formazione, per i mediatori impiegati nel servizio, garantite nell'arco del periodo contrattuale per persona</p> <p><i>Sarà attribuito il punteggio in base alla seguente formula:</i> $\frac{\text{Offerta iesima} \times 5}{\text{Migliore offerta}}$</p>		5	

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, la stazione appaltante ricorrerà al metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti per l’attribuzione dei punteggi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, variabili tra zero e uno, attribuiti dai singoli commissari a seguito di valutazione individuale di ogni elemento di valutazione.

Una volta individuate le medie provvisorie per ogni item di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

L’attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa relativi alle singole voci verrà fatta attribuendo punteggi espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni:

✓	Ottimo	1
✓	Buono	da 0,80 a 0,99
✓	Discreto	da 0,70 a 0,79
✓	Sufficiente	da 0,60 a 0,69
✓	Non sufficiente	da 0,20 a 0,59
✓	Inadeguato	da 0,00 a 0,19

Criteria di valutazione dell’offerta economica

Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito automaticamente dal sistema MePA applicando la formula “bilineare” indicata sul MePA come “lineare “spezzata” sulla media (interdipendente)” che i Concorrenti possono visionare sulla R.d.O. pubblicata sul MePA medesimo.

Art. 7 - Svolgimento operazioni di gara

Apertura on line della busta contenente la documentazione amministrativa e verifica della stessa

La data e l’ora della prima seduta pubblica on line saranno comunicate ai Concorrenti attraverso il portale MePA, almeno un giorno prima della data fissata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, di cui sarà data comunicazione ai Concorrenti con le modalità di cui sopra.

Il R.U.P. procederà, nella prima seduta pubblica on line, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel precedente articolo 5 – 1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- attivare, se ricorre la circostanza, la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto;
- verbalizzare le attività svolte avvalendosi del documento generato a sistema MePA, apportando le eventuali integrazioni;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice dei Contratti, con specifico provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Tale Commissione, composta da un numero dispari pari a tre membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, sarà costituita secondo i criteri stabiliti, con la deliberazione della Giunta Comunale del 23/02/2017 n. 20, per le procedure di gara "... gestite dal Comune di Genova per l'aggiudicazione di contratti pubblici con l'offerta economicamente più vantaggiosa". Più specificatamente i componenti della Commissione saranno individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tramite sorteggio effettuato dal RUP alla presenza di due testimoni, mediante strumento informatico fra i nominativi iscritti, per l'area di competenza afferente la presente procedura, nell'elenco approvato dalla, in allora, Direzione Scuola e Politiche Giovanili con determinazione dirigenziale n. 2017-146.0.0.-15 del 21/03/2017 e s.m.i. Il Presidente della Commissione sarà un Dirigente del Comune di Genova, diverso dal titolare del procedimento di spesa individuato, a seguito di una valutazione dei curricula e degli anni di esperienza, per la sua competenza nel settore di interesse.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei Concorrenti e fornisce eventuale supporto al R.U.P. nella verifica di congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del Committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Apertura on line delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche e valutazione di dette offerte

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il R.U.P. procederà alla consegna degli atti alla Commissione giudicatrice che, in seduta pubblica on line, procederà all'apertura sulla piattaforma MePA della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti al precedente art. 5 del presente documento.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel precedente art. 6.

Successivamente la Commissione in seduta pubblica on line su MePA, comunicherà, il punteggio assegnato per l'offerta tecnica e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti. Nella medesima seduta la Commissione procederà all'apertura on line della busta contenente l'offerta economica e rileverà:

- il punteggio assegnato a sistema MePA per l'offerta economica, applicando il criterio indicato nel precedente articolo,
- la costituzione, sempre a sistema MePA, della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il Concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo per i criteri discrezionali.

In caso continui a perdurare la parità, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

A conclusione delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste on line della documentazione amministrativa e/o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche di base richieste per l'esecuzione del servizio;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, supportato eventualmente dalla Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e propone l'aggiudicazione a favore del Concorrente la cui offerta sia stata ritenuta congrua.

Art. 8 - Aggiudicazione e stipula del contratto

La Stazione appaltante, a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e dell'esito dell'eventuale verifica di anomalia delle offerte da parte del R.U.P., di cui al precedente articolo, procede:

- 1) all'accertamento d'ufficio dei requisiti di carattere generale e, se necessario, a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al Concorrente destinatario dell'aggiudicazione, i documenti di cui all'art. 86, ai

fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice;

- 2) a richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione dell'appalto mediante l'adozione del relativo provvedimento. A decorrere dalla data di esecutività dell'anzidetto provvedimento, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula del contratto nella forma e secondo le modalità previste al successivo art. 10.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Clausola CONSIP

La Stazione appaltante, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello in oggetto ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:

- a) procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa collocata prima nella graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP.

Art. 9 - Valore del servizio

Il valore massimo complessivo del lotto unico oggetto della presente R.d.O. è pari a Euro 120.000,00 (centoventimila/00) I.V.A. esclusa; il costo degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a zero come specificato all'art. 5 del Capitolato tecnico prestazionale.

Art. 10 - Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di gara, dall'Aggiudicataria.

Il contratto avrà validità di mesi dieci decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo.

Qualora, per motivi di forza maggiore, non dipendenti dall'Aggiudicataria, non risultasse possibile il raggiungimento del monte ore complessivo previsto all'art. 3 del Capitolato tecnico prestazionale si procederà ad una estensione della durata del contratto per un periodo massimo di ulteriori 3 mesi, restando invariato l'importo contrattuale.

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'Aggiudicataria tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto; in particolare l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 o idonea attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11 - Garanzia definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 12 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- a) eseguire il servizio secondo le modalità richieste nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale, nonché in assoluta conformità al progetto presentato nell'offerta tecnica, da intendersi parte integrante del contratto anche se materialmente non allegato;
- b) avere, alla data della decorrenza contrattuale, una sede operativa stabilmente funzionante a Genova con responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- c) impiegare, per tutto il periodo di validità contrattuale, personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato tecnico prestazionale, nonché in possesso degli ulteriori requisiti oggetto dei sub criteri di valutazione 3.1 e 3.2 di cui al precedente art. 6, in conformità a quanto offerto in sede di gara;
- d) assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81;
- e) applicare per i propri dipendenti tutte le norme contenute nei contratti nazionali e negli accordi integrativi previsti per il settore di attività;
- f) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, ai terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- g) fornire agli operatori il materiale e/o i beni strumentali utili allo svolgimento delle prestazioni richieste;
- h) rispettare la normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- i) trasmettere all'U.O. Sistema Scolastico Cittadino della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato corredato da anagrafe, numeri di telefono e e-mail, residenza, elenco delle lingue utilizzate a livello professionale, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto. Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato dall'Aggiudicataria entro 30 giorni dalla variazione all'U.O. Sistema Scolastico Cittadino;
- j) trasmettere all'U.O. Sistema Scolastico Cittadino della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni il nominativo del Coordinatore prima dell'avvio del servizio unitamente a un numero di telefono fisso, cellulare e indirizzo e-mail;
- k) consegnare un documento di riepilogo degli interventi svolti elaborato sulla base della rendicontazione dei fogli firma dei mediatori interculturali, entro la prima decade del mese successivo all'esecuzione del servizio;
- l) conservare copia dei fogli firma del personale impiegato con indicazione dell'ora di entrata e dell'ora di uscita, che dovrà essere messa a disposizione dei responsabili e dei funzionari del C.S.N.C. per eventuali controlli periodici;

- m) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni con operatori di pari qualifica professionale, nonché analoghi requisiti professionali e titoli di studio nel rispetto di quanto offerto in sede di gara;
- n) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso delle prestazioni in oggetto e comunicare la relativa pianificazione formativa all'U.O. Sistema Scolastico Cittadino;
- o) garantire, da parte dei propri operatori, in quanto incaricati di pubblici servizi, il rispetto del divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per i servizi svolti;
- p) adottare gli strumenti di documentazione del lavoro individuati dal Comune di Genova e a garantirne la corretta compilazione, utilizzando anche le indicazioni del C.S.N.C.;
- q) relazionare ogni tre mesi e particolarmente alla conclusione dell'attività circa l'andamento tecnico della gestione del servizio con indicazione dei risultati e i dati delle problematiche emerse;
- r) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra l'Aggiudicataria e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa giuridico/economica, igienico/sanitaria, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio quanto a carico di terzi;
- s) rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o sensibili obbligandosi, in particolare, ad espletare tutti gli adempimenti previsti all'art. 6 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
- t) effettuare a favore del personale impiegato nel servizio, nell'arco del periodo di validità contrattuale, la formazione per un numero di ore non inferiore a quello indicato nel progetto ai fini dell'attribuzione, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, del punteggio quantitativo relativo al sub criterio 3.3 di cui al precedente art. 6;
- u) osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- v) dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Impresa stessa.

Art. 13 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova potrà effettuare controlli in ogni momento, mediante proprio personale, sul servizio reso dall'Aggiudicataria e sull'applicazione di quanto previsto dal presente documento e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché delle condizioni migliorative proposte dall'Aggiudicataria in sede di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica. Il Comune di Genova si riserva, altresì, di chiedere la documentazione ritenuta utile ai fini della verifica di cui sopra.

Il Comune di Genova darà comunicazione all'Aggiudicataria degli esiti dei suddetti controlli.

In particolare, relativamente sia al raggiungimento degli obiettivi individuati all'art. 1 del Capitolato tecnico prestazionale, sia agli aspetti organizzativi e gestionali, il Comune di Genova svolgerà verifiche costanti rispetto alla qualità del servizio prestato attraverso la valutazione di una serie di indicatori in merito a:

- qualità della gestione da parte dell'Aggiudicataria;
- qualità delle prestazioni dei mediatori utilizzati;
- qualità delle relazioni con insegnanti e operatori;
- ricadute degli interventi nella vita quotidiana della scuola e dei servizi.

Il Comune potrà inoltre verificare la qualità percepita da parte dell'utente e del cliente interno, in rapporto alla qualità offerta e a quella attesa, attraverso strumenti di monitoraggio e di valutazione del progetto.

L'Aggiudicataria è tenuta ad una puntuale rendicontazione periodica e a fine progetto, che riporti gli elementi quantitativi degli interventi insieme ad una valutazione qualitativa del complesso del progetto stesso.

Ai fini di un monitoraggio del fenomeno dei nuovi arrivi, si ritiene utile che l'Aggiudicataria produca un'anagrafe degli interventi di Mediazione Interculturale effettuati, che possa servire per ricostruire il percorso

del bambino e per permettere una continuità nella figura del mediatore nel caso venisse richiesto anche da altri servizi (per es. dai servizi sociali o consultoriali).

Il Comune di Genova svolgerà anche la verifica tecnica sull'andamento complessivo del servizio utilizzando strumenti e metodi ritenuti più opportuni, in aggiunta a quelli indicati nei commi precedenti, per svolgere le funzioni di verifica e valutazione. Sono inoltre previste riunioni periodiche, anche a livello territoriale, in collegamento con gli organi della Civica Amministrazione, per la ridefinizione degli interventi, finalizzate sia al coordinamento tra i servizi sia al monitoraggio del progetto nel suo complesso.

Il Comune di Genova opererà controlli a campione di tipo quantitativo e qualitativo sulla realizzazione degli interventi previsti e predisporrà degli strumenti di valutazione e di autovalutazione da proporre alle scuole e ai Mediatori stessi.

Il Comune di Genova può delegare alla valutazione e al monitoraggio soggetti terzi, attraverso procedure di assegnazione pubbliche e trasparenti.

Il Comune di Genova favorisce la ricerca e la collaborazione con le Università pubbliche e pertanto anche il servizio di mediazione interculturale potrà essere coinvolto in azioni di ricerca e di ricerca-azione in collaborazione con Dipartimenti individuati dall'U.O. Sistema scolastico cittadino.

Al termine del servizio, il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 14 - Penali

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicataria, il Comune, fatto salvo il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del codice civile, avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti.

Il Comune si riserva, altresì, di applicare le penalità in caso di inadempienze rispetto alle obbligazioni stabilite al precedente articolo 12 di cui, in particolare, le lettere e corrispettivi importi, come segue:

- lettera i): Euro 300;
- lettera s): Euro 500;
- lettera c): Euro 800.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'invio, tramite PEC, della contestazione stessa. Se entro tale termine, l'Aggiudicataria non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, il Comune applicherà le penali previste.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 1.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'Aggiudicataria.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di gravi inadempienze nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale.

Il Comune procederà in ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice dei Contratti, alla risoluzione del Contratto, subordinata alla previa intesa con l'ANAC:

- in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
- qualora l'Aggiudicataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- qualora l'Impresa si sia resa inadempiente rispetto all'obbligo di dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Impresa stessa;
- ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché dell'articolo 2635 del codice civile;
- violazione del divieto di interruzione del servizio;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- violazione dell'art. 6 del Capitolato Tecnico Prestazionale (violazione dovere riservatezza);
- nel caso siano eseguite transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- mancato rispetto del termine di attivazione del servizio.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 17 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati suddividendo l'importo contrattuale, in canoni bimestrali, fatti salvi i conguagli determinati sulla base dell'effettivo avvio del servizio. Le fatture dovranno riportare la numerazione progressiva, la data di emissione, l'esatto riferimento al numero dell'ordinativo, il CIG e la spesa distinta in numero ore effettivamente prestate dai mediatori e dal coordinatore. Le fatture, correttamente intestate all'Ufficio della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni che ha emesso l'ordinativo, dovranno pervenire entro 15 giorni dalla fine del periodo cui si riferiscono.

Ciascuna fattura dovrà, obbligatoriamente, pervenire nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, ogni fattura dovrà riportare il seguente CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine, il CIG e il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico. La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento di ciascuna fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione del servizio, dovrà rimettere la fattura.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del Codice dei Contratti, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...". Inoltre, ai sensi del comma 5 bis del suddetto art. 30 "... sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento"; tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del Comune dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora la Società aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 18 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice stesso.

Art. 19 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, il Comune avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 20 - Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata al Comune e dallo stesso accettata.

Art. 21 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 22 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 23 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 24 - Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MePA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.